

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

In composizione monocratica

nella persona del Giudice designato, dott. Francesca Vitale, nel procedimento R.G. 22277/2022 promosso da TEOREMA DI EUCLIDE srl con ricorso del 21.12.2022 per la conferma o la modifica delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 18 del CCI e della misura già concessa dal Tribunale di Roma, sez. Esecuzioni Mobiliari ai sensi dell'art. 6 del d.l. 24 agosto 2021, n. 118 convertito con modificazioni dalla l. 21 ottobre 2021, 19 n. 147 e, se richiesta, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ritenuta la competenza del Tribunale di Roma, nel cui circondario è stabilita la sede legale dell'impresa; ritenuta la tempestività del ricorso, in quanto presentato lo stesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive e della accettazione dell'esperto nominato dalla apposita commissione costituita presso la Camera di commercio di Roma; rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione, successivamente integrata entro il termine di cui al decreto del Tribunale in data 23.12.2022, prescritta dall'art. 19, 2° comma, del CCI;

FISSA

l'udienza del 2.3.2023 ore 9.30, per la comparizione delle parti e dell'esperto dinanzi a sè, riservando di procedere agli atti di istruzione indispensabili ai fini della decisione a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio;

ORDINA

alla parte ricorrente di notificare, nel termine di 15 giorni prima di tale udienza, copia del ricorso e del presente decreto all'esperto e ai creditori, diversi dai lavoratori, che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti, o siano intervenuti nei relativi procedimenti, nonché agli eventuali destinatari di specifiche misure cautelari formanti oggetto del presente procedimento, mediante gli strumenti telematici e all'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, oppure, in gradato subordine, all'indirizzo di posta elettronica non certificata per il quale sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella, ovvero, nel caso in cui l'utilizzo delle suddette forme sia impossibile, mediante le forme previste dagli artt. 137 ss. c.p.c.;

ORDINA

Altresì alla parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto agli interessati e ciò per una volta almeno 15 giorni prima della udienza, mediante pubblicazione sul quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale "Il Sole 24Ore" e, per la durata di 15 giorni prima della udienza, mediante pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Roma;

AVVISA

che la notifica della copia del ricorso e del presente decreto deve essere effettuata alle parti personalmente e non ai difensori che le assistono nei procedimenti esecutivi e cautelari in corso, e che per partecipare all'udienza è necessaria l'assistenza di un difensore;

ORDINA



alla parte ricorrente di depositare telematicamente, almeno 7 giorni prima dell'udienza, un prospetto riassuntivo dei nominativi delle parti interessate contenente l'indicazione delle modalità utilizzate per le notifiche e del loro esito, la prova delle notifiche effettuate, nonché l'eventuale integrazione documentale in conformità all'art. 19, 2° comma, del CCI;

alla parte ricorrente di depositare, in udienza, l'attestazione dell'invio al registro delle imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento;

INVITA

la parte ricorrente a depositare, il giorno dell'udienza, un fascicolo di cortesia in formato cartaceo contenente la copia di tutti i documenti depositati telematicamente;

AVVISA

- che, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

- che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente.

Roma, 28.12.2022

Il Giudice designato  
dott. Francesca Vitale

